CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO E ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, salvo che per gli alunni allontanati dalle lezioni in virtù dell'art. 4 del DPR 249/1998 o che non abbiano completato i ¾ dell'orario annuale di frequenza obbligatoria.

Il voto dell'insegnante di Religione Cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Il voto di ammissione all'Esame conclusivo del Primo Ciclo è espresso dal CdC in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di istruzione.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Non ammissione Scuola Secondaria I grado.

La non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato può essere deliberata dal Consiglio di classe quando l'alunno riporta **3 insufficienze gravi (voto 4), oppure 4 insufficienze (voto *4 e/o 5)*** se comprova la presenza di uno o più dei seguenti criteri:

- le difficoltà sono di gravità tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza;
- si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili;
- si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo il percorso di apprendimento.

Criteri di AMMISSIONE/NON AMMISSIONE all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione

L'ammissione all'Esame conclusivo del Primo Ciclo è espressa dal consiglio di classe attraverso un voto numerico in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. È quindi necessario accedere ai documenti degli anni di frequenza nella Scuola Secondaria per poter conoscere e così valutare il percorso triennale dello studente.

L'ammissione o la non ammissione dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione deriva dalla valutazione che nello scrutinio finale è effettuata dal Consiglio di classe.

In sede di scrutinio finale i voti sono proposti dai docenti delle singole discipline al Consiglio di classe, il quale dovrà poi deliberare. I voti, quindi, diventano definitivi dopo la delibera del Consiglio.

Non ammissione all'Esame di Stato

Si considerano validi i requisiti per la non ammissione alla classe successiva.

In caso di non ammissione, il CdC provvede alla stesura di dettagliata motivazione che deve basarsi sui seguenti criteri:

- Descrizione delle difficoltà in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza
- Elencazione particolareggiata dei percorsi didattici personalizzati organizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili
- Presunzione condivisa dal CdC che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo il percorso di apprendimento
- Progettazione e organizzazione per l'anno scolastico venturo di proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

L'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
- aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI (anche per i privatisti)